

Codice A1814A

D.D. 19 febbraio 2016, n. 395

Autorizzazione idraulica (PI n. 674, T. Tiglione) per "accesso all'alveo del Torrente Tiglione per lavori di rimozione n. 2 opere di presa ad uso irriguo, in localita' rio dell'Anatra", in Comune di Masio (AL). Ditta Toso Guido- Masio (AL).

Il Sig. Toso Guido, (omissis), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'accesso all'alveo del T. Tiglione, finalizzato all'eliminazione delle due opere trasversali esistenti quali punti di derivazione a scopo irriguo, in loc. rio dell'Anatra in comune di Masio (AL) in quanto la concessione a derivare è scaduta.

Il progetto di rimozione di cui all'oggetto è stato approvato da parte della Provincia di Alessandria con nota 61640 del 14/7/2015 e con la trasmissione del progetto di rimozione unitamente alla richiesta d'accesso all'alveo si evidenzia che gli interventi da eseguire constano nella demolizione delle opere in c.a di alloggiamento delle paratoie, con rimozione delle opere mobili in ferro e nel ripristino dei luoghi (sponde e fondo alveo del torrente).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Grosso Stefania (ordine degli architetti della provincia di Alessandria), e costituiti da n°4 elaborati grafici, datati Novembre 2015, in base ai quali è prevista l'accesso all'alveo del T. Tiglione per la rimozione delle opere di cui sopra.

Per quanto di competenza, dall'esame degli atti progettuali nei quali si evidenzia l'intenzione di accedere all'alveo del Rio Tiglione per procedere alla rimozione di quanto esistente ed al ripristino dei luoghi, in loc. rio dell'Anatra del comune di Masio, si ritiene che quanto formalizzato dall'istanza e sopra richiamato, possa risultare compatibile con la situazione idraulica e con il regime idraulico del T. Tiglione , con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

- a) I tratti di sponda interessate dalle rimozioni, dovranno essere ripristinate in naturalità, ricostituendo il profilo della scarpata mediante ragguaglio ai profili dei tratti contigui (di monte e di valle) al fine di non creare perturbamenti idraulici ed erosioni localizzate.
- b) La demolizione delle opere dovrà essere approfondita fin oltre la quota del fondo di scorrimento delle acque, effettuando una regolarizzazione di questo per tutto il tratto d'alveo interessato dalle rimozioni.
- c) Non dovranno essere lasciati dei reliquati ne in alveo ne sulle sponde; tutto il materiale di risulta della rimozione delle costruzioni dovrà essere eliminato dall'alveo del torrente e portato a discarica.
- d) Non potranno essere eseguiti rialzi del piano campagna in fregio al torrente.
- e) I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;

- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Toso Guido, (omissis), ad accedere all'alveo del T. Tiglione per eseguire le opere in oggetto subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere previste nelle tavole allegate all'istanza, devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti a mezzo lettera raccomandata o pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute, supportato da un rilievo delle altimetrie delle opere realizzate e delle sistemazioni effettuate;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli alvei sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di mesi 6 (sei), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che li rendano necessari, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno